

Repertorio n. 80822

Raccolta n. 11848

VERBALE DI ASSEMBLEA

**DEL "FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATO-
RI DELL'ARTIGIANATO"**

in forma abbreviata "SAN.ARTI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di a-
prile

Registrato a Roma 2

26 aprile 2017

il 28/04/2017

in Roma, Via Torino n. 6, alle ore 14 (quattordici).

al n. 12648

A richiesta del "FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
DELL'ARTIGIANATO" in forma abbreviata "SAN.ARTI", con sede in
Roma, Via Torino n. 6, Codice Fiscale 97710930583, costituito
con atto autentificato nelle firme dal Notaio Paolo Cerasi di
Roma, in data 24 luglio 2012, Rep.10634/5699, registrato a Ro-
ma 5 in data 3 agosto 2012 al n. 15654 Serie 1T, e successivo
atto modificativo a rogito Notaio Patrizia Brugnoli di Roma,
in data 27 dicembre 2012, Rep. n. 20000/8718, registrato a Ro-
ma 5 il 28 dicembre 2012 al n. 23171 Serie 1T, iscritto nel
Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma
in data 6 dicembre 2016 al n. 1184/2016.

Serie 1T

Io sottoscritto Dottor Massimo Recchi, Notaio in Roma, con
studio in Via Cola di Rienzo n.8, iscritto nel Ruolo dei Di-
stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi
sono trovato ove sopra per assistere elevandone verbale

all'Assemblea straordinaria degli associati del suddetto Fondo, indetta, su proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ai verbali in data 28 marzo 2017 e 12 aprile 2017, per oggi, alle ore 12 (dodici), in questo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni della Presidenza;
- 3) Approvazione Nomenclatore delle Prestazioni Sanitarie - Lavoratori Dipendenti;
- 4) Approvazione Bilancio Consuntivo 2016;
- 5) Modifiche Statuto San.Arta;
- 6) Varie ed eventuali.

E' presente il signor

- BRUNI Dario, nato a Trieste il 15 giugno 1960, domiciliato per la carica ove sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Fondo, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che lui stesso e le persone che hanno sottoscritto il foglio di presenza, che rimane depositato in atti del Fondo, sono qui intervenuti per partecipare alla detta Assemblea, ed invita me Notaio a voler procedere alla redazione del relativo verbale.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'Assemblea per designazione unanime degli intervenuti, il comparente signor Bruni Dario il quale mi dichiara:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art.7 dello Statuto;

- che sono presenti, in proprio e per delega, riconosciuta valida ed agli atti del Fondo, numero 24 (ventiquattro) componenti sui 30 (trenta) costituenti la compagine assembleare in rappresentanza di tutti gli associati di diritto di cui all'art. 3 comma 1 dello Statuto;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente dottor Giulio Palazzo e i revisori dottor Giuseppe Petrulli e dottoressa Alessandra Delicato;

- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art.7 del vigente Statuto Sociale ed idonea a discutere e deliberare sul presente Ordine del Giorno.

Il Presidente dà atto che tutti gli altri punti posti all'O.d.G. sono stati già discussi precedentemente dall'Assemblea.

Passando alla trattazione del quinto punto posto all'Ordine del Giorno il Presidente, a seguito dell'acquisizione della personalità giuridica del Fondo, propone all'Assemblea di modificare l'articolo 1 dello Statuto nella parte relativa alla sua natura giuridica.

L'Assemblea udita la proposta del Presidente, all'unanimità

delibera

1) di modificare l'articolo 1 dello Statuto del Fondo il quale risulterà del seguente letterale tenore:

"ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

In attuazione dell'accordo interconfederale del 21/09/2010 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro è costituito il "FONDO Di ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO" riferito ai lavoratori delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti istitutive di cui al successivo Art. 3, denominato "SAN.ARTI.", e di seguito chiamato "Fondo".

Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie dell'accordo interconfederale di cui sopra e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra.

Il Fondo, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, ha personalità giuridica di diritto privato, autonomia patrimoniale e non persegue finalità di lucro."

A questo punto il Presidente consegna a me Notaio il testo aggiornato dello Statuto Sociale che, composto di n. 17 (diciassette) articoli, previa lettura da me datane in Assemblea al comparsa, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria alle ore 14,20 (quattordici e venti).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 14,30 (quattordici e trenta).

Consta di due fogli scritti con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e da me completati su quattro facciate e quanto sin qui della quinta.

F.to: Dario Bruni

F.to: Massimo Recchi, Notaio.

XXXXXXXXXXXXX

Allegato "A" alla Racc. 11848

STATUTO

DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DELL'ARTIGIANATO

SAN.ARTI.

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

In attuazione dell'accordo interconfederale del 21/09/2010 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro è costituito il "FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO" riferito ai lavoratori delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti istitutive di cui al successivo Art. 3, denominato "SAN.ARTI.", e di seguito chiamato "Fondo".

Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie dell'accordo interconfederale di cui sopra

e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra.

Il Fondo, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, ha personalità giuridica di diritto privato, autonomia patrimoniale e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

Il Fondo ha sede in Roma.

La durata del Fondo è illimitata.

ARTICOLO 3

SOCI FONDATORI - ESCLUSIONE RECESSO

1. Sono Soci Fondatori del Fondo: le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato - Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I., le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori CGIL CISL UIL e - attraverso le confederazioni di appartenenza - le federazioni di categoria datoriali e sindacali espressione delle predette parti firmatarie dei CCNL.

2. Possono essere ammessi come Soci altre organizzazioni sindacali dei lavoratori imprenditoriali a condizione che siano firmatarie dei CCNL dell'artigianato e che, in conseguenza del loro ingresso, non risulti alterata, anche nelle designazioni di rappresentanti assembleari o componenti di organi amministrativi la pariteticità tra le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori e quelle imprenditoriali. L'ammissione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministra-

zione ai sensi del successivo art. 7, 2° e 6° comma.

3. È escluso di diritto il Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia confluito in altra organizzazione sindacale o imprenditoriale non socia. L'esclusione viene deliberata, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dall'Assemblea nelle persone dei rappresentanti degli altri Soci, Fondatori e non, ed è immediatamente esecutiva. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i rappresentanti designati dal Socio escluso.

4. Può recedere in qualsiasi momento un Socio, dandone comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione. Il recesso, a differenza della esclusione, diviene efficace al trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione anzidetta e, allo scadere del citato termine di trenta giorni, comporta le medesime conseguenze dell'esclusione.

5. Nei casi di esclusione o recesso il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare entro tre mesi dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso l'Assemblea per prenderne atto ed adottare ogni deliberazione necessaria, anche in tema di sostituzione delle nomine venute meno per effetto dell'esclusione o del recesso. Le sostituzioni avvengono sempre nel rispetto del principio di pariteticità tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori subordinati.

6. All'esclusione od al recesso di un Socio non è correlato alcun diritto di conseguire, in qualsiasi modo, anche sotto

forma di indennità o rimborso delle quote versate dagli iscritti, parte del fondo comune o del patrimonio del Fondo, che è irrevocabilmente destinato allo scopo prefissato al successivo Articolo 5.

ARTICOLO 4

ISCRITTI E AVENTI DIRITTO

1. Al Fondo aderiscono le imprese ed i datori di lavoro di cui all'accordo interconfederale del 21 settembre 2010 iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di ISCRITTI al Fondo e beneficiari delle prestazioni.

2. L'Assemblea del Fondo potrà prevedere - in relazione alle condizioni generali di andamento e consolidamento dello stesso - la figura degli "Aventi Diritto" delle prestazioni fornite dal Fondo. L'eventuale definizione degli aventi diritto e le modalità di adesione, contribuzione e cessazione saranno formulate dal Regolamento.

3. L'iscrizione al Fondo si realizza secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

4. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- per risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro;
- morte dell'iscritto;
- recesso.

5. La cessazione delle qualità di "iscritto" determina l'e-

stinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito dal Regolamento.

6. In fase di costituzione del Fondo e fino a delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, sono destinatari delle prestazioni unicamente gli iscritti di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 5

SCOPI E FINALITÀ'

1. Il Fondo ha come scopo fornire ai propri iscritti ed agli aventi diritto assistenza integrativa sanitaria e socio-sanitaria secondo quanto prescritto dal Regolamento.

2. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabili da malattia e infortunio fornite rientrano nell'ambito del D.M. del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale", come meglio specificate all'art. 16 del presente Statuto.

3. Per consentire una migliore struttura di integratività alle prestazioni potranno essere previste, nell'ambito del regolamento e del nomenclatore, eventuali articolazioni delle prestazioni finalizzate a cogliere la diversa realtà sanitaria a livello regionale.

ARTICOLO 6

ORGANI STATUTARI

Sono Organi del Fondo:

- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidenza;
- Consulta delle Parti Sociali;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

La carica di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive. Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica per la durata del triennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Fondo.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle organizzazioni
socie, nel numero di 30 componenti, secondo un criterio di bi-
lateralità e pariteticità tra organizzazioni sindacali e asso-
ciazioni datoriali, entrambi firmatarie dell'accordo intercon-
federale del 21/09/2010 del settore artigiano.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

a) nomina il Presidente ed il Vicepresidente, i componenti del
Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei
Conti designati dalle parti;

b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a se-
guito di designazione delle parti;

c) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il
bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale;

d) delibera gli eventuali compensi per i componenti del Consi-
glio di Amministrazione e della Presidenza, nonché gli emolu-
menti a favore dei Revisori dei Conti;

e) approva le eventuali modifiche statutarie proposte dal Con-
siglio di Amministrazione;

f) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fon-
do;

g) delibera sulle domande di adesione di eventuali nuovi Soci;

h) delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquida-
tori;

i) approva il nomenclatore delle prestazioni, predisposto dal
CdA.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare
Il Bilancio consuntivo ed il Bilancio previsionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax o posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza a mezzo fax o a mezzo telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza.

Il Presidente, inoltre, è obbligato a convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un quarto dei rappresentanti in carica od il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i Revisori dei Conti.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascun Socio, in modo da garantire la rappresentatività bilaterale. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti dell'Assemblea - tranne che per i punti a) d) e) g), h) che sono assunte all'unanimità. I componenti l'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta. Non è consentita più di una delega per ciascun componente.

Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto da un Segretario, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto da quest'ultimo unitamente al Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, è costituito da 12 (dodici) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, pariteticamente espressi dai Soci.

Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente ed il Vice Presidente o almeno quattro dei suoi componenti; è convocato dal Presidente sentito il Vice Presidente a mezzo lettera raccomandata e/o fax e posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocati e partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha il compito di svolgere tutte le funzioni necessarie per il funzionamento del Fondo e per il perseguimento del suo

scopo sociale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:

a) coordina la gestione del Fondo assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna del Fondo e assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) delibera gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;

d) predispone le proposte di Bilancio consuntivo ed il Bilancio previsionale del Fondo, al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;

e) delibera il piano triennale dell'attività;

f) svolge attività di monitoraggio sull'andamento del Fondo;

g) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;

h) vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;

i) delibera, su proposta della Presidenza, l'organico del Fondo in base alle esigenze operative, compreso il Direttore;

l) approva e modifica il Regolamento del Fondo;

m) predispone il nomenclatore delle prestazioni, da porre all'approvazione dell'Assemblea;

n) verifica il rispetto dei parametri previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;

o) cura i rapporti ed inoltra all'Anagrafe dei Fondi Sanitari i documenti previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;

p) presenta proposte di modifica e/o integrazione alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste nel nomenclatore, nel pieno rispetto e applicazione dell'ambito di intervento dei fondi sanitari integrativi, delle norme di cui al D.M. del 27 ottobre 2009;

q) valuta le proposte di coperture assicurative, delibera la stipula di contratti con le Società Assicuratrici prescelte o con altri Enti o Società di servizi, definisce le modalità di pagamento dei relativi premi e/o contributi;

r) determina la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;

s) predispone e trasmette alla Consulta delle Parti Sociali copia delle delibere assunte e del rapporto delle attività svolte, redatto trimestralmente;

t) assume le determinazioni rispetto ai ricorsi istruiti dalla struttura.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti del Consiglio di Amministrazione, tranne che per i punti g), i), l) e q) che sono assunte all'unanimità.

È consentita agli Amministratori ed ai Revisori la partecipazione a distanza alle riunioni del CdA mediante mezzi di tele-

comunicazione nelle modalità consentite dalla legge vigente, in tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta - dandone atto a verbale - l'identità degli Amministratori e dei Revisori presenti anche mediante collegamento con i predetti mezzi.

ARTICOLO 9

PRESIDENZA

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, stipula i contratti deliberati dagli Organi statutari e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.

La Presidenza:

- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall'Assemblea dei soci, in alternanza tra i rappresentanti delle parti datoriali e sindacali, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, su designazione dei Soci;

- sovrintende al funzionamento del Fondo esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;

- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;

- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Con-

siglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;

- agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 10

CONSULTA DELLE PARTI SOCIALI

La Consulta delle Parti Sociali è costituita da 48 componenti di cui 24 in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e 24 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

La Consulta è presieduta dalla Presidenza del Fondo.

I nominativi dei componenti della Consulta sono individuati e comunicati dai soci alla Presidenza del Fondo. Entro la data di scadenza del primo mandato del Consiglio di Amministrazione potranno essere determinate, nel Regolamento de Fondo, criteri e modalità di nomina dei componenti la Consulta delle Parti Sociali.

La Consulta delle Parti Sociali si riunisce di norma due volte l'anno.

Il Regolamento stabilirà le modalità di funzionamento e di convocazione della stessa.

Sono compiti della Consulta delle Parti Sociali:

- formulare proposte per valorizzare l'assistenza sanitaria integrativa;

- proporre iniziative utili per la promozione ed il monitoraggio delle attività;

- formulare proposte in merito alle prestazioni da erogare agli iscritti del Fondo;

- fornire proposte di modifica del nomenclatore al Consiglio di Amministrazione a seguito dell'analisi degli eventuali ricorsi presentati.

La consulta delle Parti Sociali riceve copia delle delibere dell'attività svolta dagli organi, relative ai compiti che gli sono assegnati dallo Statuto.

Le riunioni della Consulta delle Parti Sociali sono valide con la presenza, pur sempre nel rispetto della rappresentatività bilaterale, di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le modalità di svolgimento delle riunioni della Consulta saranno definite dal Regolamento.

ARTICOLO 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) componenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:

- uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

- uno designato dalle Organizzazioni datoriali.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

DIRETTORE

Il Direttore è responsabile delle attività operative del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione. Dà attuazione alle deliberazioni degli Organi del Fondo.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ARTICOLO 13

ENTRATE

Le entrate del Fondo sono costituite dai seguenti contributi:

a) la contribuzione a carico dell'Azienda nella misura stabilita dall'accordo interconfederale del 21/09/2010, dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria e dalla contrattazione di secondo livello;

b) l'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico dei lavorato-

ri di cui all'art.4, se prevista nell'ambito dei CCNL.

Costituiscono entrate ordinarie del Fondo anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi e rendimenti provenienti dalla gestione delle disponibilità del Fondo.

Costituiscono altresì entrate del Fondo ogni e qualsivoglia disponibilità che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 14

PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, siano pervenuti nella disponibilità del Fondo, come indicato all'art. 13.

Il patrimonio del fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 15

ESERCIZIO ECONOMICO

Il bilancio del Fondo è unico.

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio previsionale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio in oggetto. In via di prima applica-

zione, il primo esercizio economico ha inizio dalla data di costituzione del Fondo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze l'assemblea può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni.

ARTICOLO 16

REGOLAMENTO DEL FONDO E NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI

Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo deve dotarsi di un Regolamento generale che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione così come indicato all'art. 8 e di uno specifico Nomenclatore delle Prestazioni che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea come indicato nell'art. 7. In essi sono contenute le norme di funzionamento del fondo e le modalità applicative delle disposizioni dello Statuto, cui gli Iscritti devono attenersi. Copia dei Regolamento del Fondo e del Nomenclatore delle prestazioni sarà consegnata ai componenti della Consulta delle Parti Sociali.

Il Fondo fornirà agli Iscritti ed agli Aveni Diritto di cui all'articolo 4 del presente Statuto le prestazioni indicate nel nomenclatore, tra cui quelle di assistenza odontoiatrica, di assistenza sociosanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabili da malattia e infor-

tunio di cui al D.M. del 27 ottobre 2009, nonché prestazioni sanitarie e socio-sanitarie integrative e/o migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad esse collegate. L'elenco delle prestazioni fornite dal Fondo è indicato nel nomenclatore delle prestazioni.

Le prestazioni potranno essere erogate anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, enti, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo del Fondo.

Le prestazioni vengono sospese e non erogate in tutti i casi previsti dall'art. 4 comma 5 e 6 e dall'inosservanza delle norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Successivamente tali prestazioni potranno essere modificate e/o integrate dal Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 8.

ARTICOLO 17

SCIoglimento - CESSAZIONE

Per lo scioglimento del Fondo come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare all'unanimità.

F.to: Dario Bruni

F.to: Massimo Recchi, Notaio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX